



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPATTO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE DELLA
GIUSTIZIA**

140^a seduta: mercoledì 3 aprile 2024

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE**Audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7		BELISARIO	Pag. 3, 7
BAZOLI (PD-IDP).....	7			

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Belisario.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, sospesa lo scorso 26 marzo.

È oggi in programma l'audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale, l'avvocato Ernesto Belisario, che ringraziamo per la presenza e a cui do il benvenuto a nome di tutta la Commissione.

Prima di lasciarle la parola, mi corre l'obbligo di avvisarla che, per evitare che ci sia uno squilibrio tra i tempi di esposizione, abbiamo stabilito che il suo intervento introduttivo sia contenuto in otto minuti nella fase iniziale; vi saranno poi interventi e domande e successivamente le ridaremo la parola per un'altra decina di minuti per la replica. Qualora nell'ambito di questo tempo non riuscisse a esporre compiutamente il suo pensiero, potrà inviare eventuali memorie alla Commissione.

Le faccio presente infine che di fronte a lei ci sono i rappresentanti dei Gruppi, ma la pubblicità dei lavori, come detto in premessa, è assicurata attraverso il Resoconto stenografico e la trasmissione in diretta sulla *web-TV*.

BELISARIO. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, innanzitutto vi ringrazio – il mio non è un *incipit* di maniera – per avermi

dato l'opportunità di fornire il mio contributo in quest'indagine conoscitiva su un tema di grandissima attualità, ma di altrettanta complessità. Proverò ad affrontarlo nel tempo che mi è concesso. Ho preparato una traccia scritta, che, se lo riterrete, potrò lasciare agli atti della Commissione per i vostri approfondimenti.

La mia prospettiva è naturalmente quella del giurista che si occupa di questi temi. Permettetemi dunque di iniziare il mio intervento con un esempio che, apparentemente distante dal contesto che ci occupa, può illustrare da un lato le opportunità e, dall'altro, i limiti dei sistemi d'intelligenza artificiale. Immagino che tutti conosciate i sistemi di riconoscimento delle immagini che sono utilizzati da siti o *app* in grado di identificare l'oggetto ritratto in una fotografia. Pensiamo, ad esempio, a un sistema d'intelligenza artificiale addestrato per il riconoscimento di immagini di tigri; questo potrebbe essere tratto in inganno dalla foto di un cane all'ombra di un cancello, dal momento che i raggi del sole filtrati dalle sbarre proietterebbero strisce simili o tali da essere interpretate dall'intelligenza artificiale come analoghe a quelle di una tigre. Questo errore apparentemente banale, soprattutto se lo applichiamo ad un contesto non critico, come una piattaforma di condivisione di foto *online*, ci fa sorridere o comunque non suscita grandissima complessità.

Immaginiamo ora un errore analogo nell'ambito di un procedimento giudiziario, in cui un algoritmo potrebbe essere utilizzato per analizzare prove fotografiche o addirittura video nell'era dei *deepfake* (tema su cui naturalmente torneremo più avanti, a proposito del quale dobbiamo capire se abbiamo gli anticorpi giusti come categorie processuali per difenderci). Proviamo a portare un errore simile in quel contesto, in cui un innocente potrebbe essere condizionato da quell'errore dell'algoritmo. Spostiamoci anzi per un secondo dall'esempio dell'algoritmo addestrato sulle fotografie per ragionare su uno di giustizia predittiva, in grado di ricondurre una determinata fattispecie pratica a un filone giurisprudenziale: ebbene, ci rendiamo conto che quell'errore non critico nel caso della fotografia della tigre e del cane può avere invece ripercussioni importanti in questo contesto.

L'esempio del cane scambiato per tigre ci mostra chiaramente alcuni limiti dell'intelligenza artificiale. Per quanto mi riguarda, non discuto sul fatto che essa sia un'incredibile opportunità per la nostra società, anche nel contesto della giustizia. Del resto, l'evoluzione degli ultimi venticinque anni del sistema processuale, grazie al processo telematico e alla trasformazione digitale, ha determinato un efficientamento del sistema giustizia e un miglioramento della qualità della vita degli operatori del diritto. È altrettanto vero però che non possiamo considerare questa fase, caratterizzata dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale, soltanto come una mera evoluzione rispetto al passato. C'è un cambio di passo, dal momento che questo tipo di evoluzione ci inchioda al ruolo dell'uomo e della donna all'interno del processo e delle attività giudiziarie.

Uno dei principi di cui hanno parlato anche i colleghi che mi hanno preceduto nell'ambito di questa utilissima indagine conoscitiva, i cui con-

tenuti ho recuperato *online*, è la riserva dell'umanità: quale sia cioè il ruolo delle donne e degli uomini nell'ambito del sistema. Credo che siamo tutti d'accordo nel sostenere che i sistemi d'intelligenza artificiale non devono essere utilizzati al posto degli esseri umani, ma a loro supporto. Questo principio, che teoricamente ci trova tutti d'accordo, nel momento in cui passiamo dalla dichiarazione all'attuazione, corre il rischio di scontrarsi contro alcune criticità tipiche dei sistemi d'intelligenza artificiale. Mi riferisco in particolar modo a due criticità: la prima si chiama scatola nera e la seconda sono i pregiudizi.

La scatola nera è la tensione che esiste tra il dovere del giudice di motivare le proprie decisioni e la limitata « spiegabilità » di alcuni sistemi d'intelligenza artificiale: dobbiamo sapere cioè che, in alcuni casi e in alcuni contesti, neanche coloro che hanno concorso allo sviluppo di un sistema d'intelligenza artificiale sono in condizioni di spiegare perché, con determinate variabili in *input*, il sistema ha generato un certo *output*. Questo è evidentemente un profilo di cui dobbiamo tenere conto e che tra l'altro, man mano che i sistemi diventeranno più complessi, tenderà ad aggravarsi.

Il secondo profilo è quello del pregiudizio, che allude al fenomeno per cui gli esseri umani sono propensi ad attribuire un'autorità intrinseca agli esiti dei sistemi d'intelligenza artificiale, vale a dire che ci fidiamo. Pensate ad esempio alla strada che ci consiglia il navigatore per arrivare a una determinata destinazione: diamo per scontato qualcosa che evidentemente non è, ossia che quella sia davvero la strada più breve per raggiungere il risultato atteso.

Questo in ambito giuridico – come sostiene un'autorevole dottrina – potrebbe determinare uno slittamento del sistema verso un non desiderabile conformismo giudiziario, sordo alle trasformazioni sociali ed economiche, che non possiamo permetterci e che naturalmente millenni di civiltà giuridica non possono permettersi. È per questo che, in maniera condivisibile, l'Unione europea è intervenuta con un Regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui avete parlato, che dovrebbe diventare operativo e vigente entro il mese di maggio e che definisce i sistemi ad alto rischio – che non sono quelli che vengono utilizzati per la mera automazione di attività routinarie – con tutta una serie di obblighi.

Quali sono le sfide che si aprono a valle dell'intervento normativo e che posso illustrare nei minuti che mi separano dalla fine del mio intervento? La prima è legata alla piena applicazione delle norme europee. Tutti i sistemi che dovranno essere utilizzati richiedono un'analisi del rischio, che, secondo il mio modesto avviso, potrebbe essere molto interessante per cogliere le opportunità della tecnologia senza incorrere nei rischi che vi ho enumerato. Facciamo un esempio, ragionando con un periodo ipotetico: se utilizzassi un sistema di giustizia predittiva che scrivesse le motivazioni – o una bozza di motivazioni – di una sentenza o di una decisione del giudice, quello potrebbe essere uno slittamento o un condizionamento dell'attività del magistrato. Se lo stesso sistema potesse essere utilizzato dagli avvocati per conoscere la probabilità con cui l'a-

zione introdotta avrà esito positivo per i loro clienti, questo non comprometterebbe i diritti e le libertà delle persone, tenendo al centro i nostri diritti fondamentali e, allo stesso tempo, contribuendo probabilmente alla deflazione, obiettivo che il legislatore degli ultimi anni ha sicuramente perseguito.

Una seconda linea di azione è la qualità dei dati. Prima di investire in sistemi d'intelligenza artificiale, credo sia corretto investire nella normalizzazione dei dati relativi ai precedenti giudiziari delle diverse autorità giudiziarie. Com'è a vostra conoscenza, alcuni dei meritevoli esperimenti che finora sono stati condotti hanno riguardato singole corti o singoli tribunali. La normalizzazione del quadro dei precedenti e dei dati è un elemento importantissimo anche per avere un livello di eguaglianza formale e sostanziale tra le diverse sedi e i diversi uffici del Paese.

Ovviamente, ci sarà bisogno di sistemi che vengano sviluppati, quindi, con contratti che prevedano uno sviluppo di sistemi trasparenti, *in primis* per il magistrato che non deve avere davanti una scatola nera, ma anche per tutte le parti del processo (avvocati, parti, imputati e consulenti) che devono sapere esattamente come si arriva a una determinata decisione.

Concludo con una parte non secondaria, che è quella legata alla formazione. Tra l'altro, esiste un documento molto interessante in materia di intelligenza artificiale: l'*Action Plan*, la strategia sull'intelligenza artificiale della Corte di giustizia dell'Unione europea, che è un documento pubblicato nei giorni scorsi, a mio avviso di indubbio interesse.

Mi riferisco al tema della formazione delle competenze del personale giudiziario, dei magistrati, ma anche degli avvocati. Penso al caso dell'avvocato di New York, che ha chiesto a una soluzione di intelligenza artificiale (*ChatGPT*) di indicargli un precedente: precedente che non esisteva, per cui è stato sanzionato per averlo proposto al magistrato. Ecco, anche questo è un tema interessante: parlare del primato del ruolo dell'uomo nell'ambito della giustizia in cui è inserita l'intelligenza artificiale ci pone anche il tema di chi controlla che gli *output* dei magistrati o degli avvocati non siano stati generati dall'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, per esempio, negli Stati Uniti si è diffusa la prassi di richiedere agli avvocati, ogni volta che fanno un deposito, di assumersi la responsabilità o della totale generazione del contenuto, o della supervisione umana e del controllo di quel contenuto, in modo, naturalmente, da assicurare che quella memoria, quell'atto introduttivo sia rispettoso anche dell'autorità giudiziaria davanti alla quale il contenuto viene proposto.

Quindi, occorre ragionare su formazione e competenze e su cosa questi sistemi rappresentino, quali siano gli usi coerenti con le norme che già esistono e quelle che ci saranno e probabilmente anche sull'adozione di *soft law* e di indicazioni che possano aiutare tutti gli attori del sistema giustizia a utilizzare le tecnologie minimizzando i rischi, anche perché l'interesse pubblico e la salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone sono importanti per tutti gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale

viene utilizzata. Credo che questo valga ancora di più per il settore della giustizia.

PRESIDENTE. Avvocato Belisario, la ringrazio per la sua esposizione estremamente lucida e tecnica.

BAZOLI (*PD-IDP*). Avvocato Belisario, poiché ha fatto riferimento al tema del *deepfake*, dicendo che lo avrebbe ripreso, sarei interessato a uno specifico *focus*.

BELISARIO. Il *deepfake* rappresenta una sfida per il sistema processuale: penso alla produzione di contenuti audio, video o fotografici utilizzati finora in processi in ambito civile o penale. Sicuramente la capacità di contraffare o i produrre immagini, video e registrazioni che sembrano reali – ma che reali non sono – rappresenta una sfida, e anche su questo torna il tema della formazione.

Dobbiamo avere anticorpi anche di tipo tecnologico. In questo momento, si sta affermando uno *standard* per il *labelling*, cioè per l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, ma questo presuppone che chi genera quei contenuti risponda a principi etici e giuridici. Non possiamo pertanto escludere che chi, invece, decide di produrre contenuti artefatti non usi sistemi che fanno ricorso a quel tipo di tecnologia. Lo dimostra il caso di quella persona famosa, appartenente alla famiglia dei reali d'Inghilterra, che aveva condiviso una foto: ebbene, le agenzie di stampa, dopo un'attenta analisi e verifica, hanno rimosso l'immagine perché hanno compreso che era contraffatta.

Evidentemente, questa è una dialettica che entrerà sempre più prepotentemente all'interno dei processi, non soltanto quelli più mediatici, ma anche in tutti gli altri, ragion per cui dovremo ragionare sulle competenze dei consulenti degli uffici, come anche delle parti e degli avvocati, nel produrre contenuti e nel verificare i contenuti prodotti nel corso del giudizio.

PRESIDENTE. Avvocato Belisario, la ringrazio a nome di tutta la Commissione e dei Gruppi parlamentari per il contributo che ci ha fornito. Le chiediamo, se possibile, di fornire alla Commissione anche una documentazione scritta.

Dichiaro conclusa l'odierna procedura informativa e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

